



Prot. 86059

Al Comune di Rieti  
Settore IV Urbanistica  
Piazza V. Emanuele II, n. 1  
02100 Rieti (RI)

**Oggetto: Parere in merito all'applicazione dell'art. 27, comma 5 bis, della L.R. n. 24/98 – Comune di Rieti.**

Il Comune di Rieti ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito all'applicazione dell'art. 27, comma 5 bis, della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico".

In particolare, il Comune chiede se la variante generale al proprio P.R.G., approvata con D.G.R. n. 4455 del 05.08.87, ricada nel regime previsto dal suddetto art. 27, comma 5 bis, della L.R. n. 24/98. L'art. 27, comma 5 bis, della L.R. n. 24/98, nel disciplinare il quadro dei rapporti tra gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, stabilisce che *"sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle zone A, B, C, D ed F di cui al d.m. n. 1444 del 1968, approvati successivamente all'adozione dei PTP e prima dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto conformi alle modalità di tutela previste nei PTP adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché quelle relative agli standards urbanistici di cui all'articolo 3 del citato d.m."*.

In sostanza l'articolo, nel fare salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, richiede che essi siano approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 24/98 ma successivamente all'adozione del P.T.P. di riferimento e ad esso conformi.

E' opportuno far rilevare come tale previsione non operi per le zone agricole E del D.M. n.

SL.....

...Pagina 1 di 2

S



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

*Area D2 2B 08 - Legislativa Contenzioso e Conferenza di Servizi*

1444/1968, che restano pertanto escluse da tale regime.

Come visto, la variante generale al P.R.G. del Comune di Rieti è stata approvata con D.G.R. del 05.08.87, ed il P.T.P. di riferimento è il n. 5, approvato con D.G.R. n. 2272 del 28.04.87.

Pertanto, la variante generale al P.R.G. ricade nell'arco temporale delineato dal legislatore regionale, in quanto la sua approvazione è successiva all'adozione del P.T.P. n. 5 e precedente all'approvazione della legge regionale n. 24/98, e ad essa si applicherà di conseguenza il regime giuridico che prevede la "salvezza" delle disposizioni in essa contenute, purché conformi alle modalità di tutela previste nel P.T.P. n. 5.

Inoltre, l'art. 62, comma 3, del P.T.P.R. proroga le disposizioni di cui al comma 5 bis dell'art. 27 contenute negli strumenti urbanistici generali approvati nel lasso temporale che va dall'adozione del P.T.P. alla L.R. n. 24/98. Tale proroga ha valenza transitoria, in quanto è efficace fino all'approvazione del P.T.P.R., ad oggi adottato dalla Giunta Regionale con delibere n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007.

Occorre, ad ogni buon fine, richiamare l'attenzione sulla seconda parte del citato art. 62. Spetta al Comune segnalare, con deliberazione consiliare, gli eventuali elementi di contrasto riscontrati tra le previsioni contenute negli strumenti urbanistici in vigore e le norme del P.T.P.R. adottato. Ciò ad evitare che il P.T.P.R., allo stato in corso di approvazione, contenga prescrizioni che si pongano in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

IL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE

Arch. Giuliana De Vito

IL DIRIGENTE AREA LEGISLATIVA

Dott.ssa Marina Ajello

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Daniele Iacovone